

1. PREMESSA

In attuazione alla L.R. 1/2000, la Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 *“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”* che definiva il reticolo idrico principale di competenza regionale, il reticolo idrico in gestione ai consorzi di bonifica (sui quali gli stessi consorzi esercitano le funzioni concessorie e di polizia idraulica ai sensi della L.R. 7/03) e i criteri di individuazione del reticolo idrico minore, delegando ai comuni, per quest’ultimo, le funzioni di polizia idraulica.

La successiva D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 *“Modifica alla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868: Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”* introduceva importanti modifiche alla delibera precedente in particolare sui criteri di individuazione del reticolo minore.

A seguito della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 91/04, la Regione Lombardia emanava la D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 *“Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della l.r. 7/03.”* contenente un nuovo elenco dei corsi d’acqua in gestione ai consorzi di bonifica e stabilendo che, sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento regionale di polizia idraulica, la materia è disciplinata dalle deliberazioni di Giunta Regionale sopra riportate, come parzialmente annullate dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 91/04.

Il presente lavoro di *“Determinazione del reticolo idrico minore”* tiene conto delle disposizioni dei citati atti deliberativi nonché dei colloqui con i funzionari regionali delle direzioni competenti; esso è composto da tre elaborati:

1. Carta di individuazione del reticolo idrico – scala 1:5.000.
2. Carta di individuazione delle fasce di rispetto – scala 1:5.000.
3. Norme per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale.

2. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Con riferimento a quanto indicato nell'Allegato B della D.G.R. n. 7/13950, punto 4 si è dapprima proceduto all'individuazione e delimitazione del reticolo idrico principale, di competenza regionale, e di quello minore in gestione al Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi presente nel territorio comunale di Bernate Ticino.

Il reticolo idrico principale è costituito dal F. Ticino e dal Naviglio Grande; circa il reticolo di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi è necessario specificare quanto segue:

- l'allegato D alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, individuava, tra i canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi, il Naviglio Grande, la Roggia Donda (peraltro inserita anche nell'elenco delle acque pubbliche con n. 6) e la Roggia Cornice di Bernate;
- la D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 riproponeva un nuovo elenco dei canali gestiti dai consorzi che in particolare per il Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi stralciava la Roggia Donda e la Roggia Cornice di Bernate dai corsi d'acqua di competenza del consorzio.

Di conseguenza si è considerato di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi solamente i Canali Diramatori individuati dal consorzio stesso nella cartografia disponibile sul sito del consorzio, che per quanto riguarda il territorio comunale di Bernate Ticino, sono tutti localizzati in sinistra del Naviglio Grande.

Il reticolo idrico minore di competenza comunale è stato individuato sia in base ai principi espressi al punto 4 all. B della D.G.R. n. 7/13950 sia alle indicazioni fornite dai funzionari della Direzione Regionale OO.PP.; in particolare il riferimento normativo principale appare essere il regolamento di attuazione (D.P.R. 18-2-99 n. 238) della Legge n. 36/94, il quale all'art. 1 comma 1 riporta che "Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e acque superficiali, anche raccolte in invasi e cisterne".

Conseguentemente nel reticolo idrico minore di competenza comunale sono stati inseriti i corsi d'acqua naturali originati da fontanili e risorgive, i colatori naturali delle acque meteoriche e gli specchi lacustri di derivazione naturale o dovuti ad attività dismessa di cava o ricavati da scavi in vicinanza di edifici esistenti.

Per quanto riguarda le derivazioni ad uso irriguo dai corsi d'acqua naturali, sono stati esclusi dal reticolo idrico minore di competenza comunale i canali oggetto di domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento del titolo, di cui all'art. 4 del R.D. n. 1775, ai sensi del D.P.R. 238/99. art. 1 comma 4, così come dall'elenco fornito dalla Provincia di Milano – Direzione Centrale risorse naturali - Settore Risorse idriche e cave – Servizio Tecnico e Derivazioni Acque

Superficiali e i cavi adacquatori. In particolare, su indicazione dei funzionari regionali, non vengono inseriti nel reticolo idrico minore di competenza comunale i tratti di canale che esplicitamente sono oggetto di concessione (così come verificabile nei relativi decreti dirigenziali di rilascio della concessione stessa da parte degli organi preposti) e i canali a valle della presa a partire dalla quale si sviluppa la rete irrigua oggetto della concessione preferenziale.

Analogamente non fanno parte del reticolo idrico minore di competenza comunale le derivazioni dal Naviglio Grande, cioè la Roggia Cornice di Bernate e il Rio Caomerlo, così come le derivazioni minori dagli stessi.

Circa la Roggia Donda, così denominata a partire dal tratto che delinea il confine con il comune di Boffalora Ticino, la sua collocazione nei reticoli di varia competenza appare controversa: essa infatti risulta contemporaneamente iscritta nell'elenco delle acque pubbliche così come da R.D. n. 1775/33 e da D.G.R. n. 4/12028 del 25 luglio 1986, inserita nell'allegato D alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, che individuava i canali gestiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorosi e riceve l'acqua da una derivazione dal Naviglio Grande (Roggia Cornice di Bernate). Infine vengono esclusi dal reticolo di competenza comunale anche i cavi adacquatori.

Nel complesso i corsi d'acqua individuati come reticolo principale e minore sono riassunti nella seguente tabella:

RETICOLO IDRICO	<i>Denominazione</i>	<i>n. iscrizione elenco Acque Pubbliche</i>	<i>n. progressivo da d.g.r. n. 7/13950</i>
Reticolo principale come da d.g.r. n. 7/7868	F. Ticino	2	MI001
	Naviglio Grande		MI026
Reticolo idrico minore di competenza comunale	Fosso Lungo Ramo BT01		
	Fosso Gavetto BT01		
	Fosso Pertichetto BT02		
	Senza nome BT03		
	Senza nome BT04		
	Senza nome BT05		
	Roggia Merderuola BT06		
	Fontanile Tomba BT07		
	Senza nome BT08		
Roggia Donda BT09	6		
Reticolo idrico minore di competenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villorosi	ETV1		
	ETV2		
	ETV3		
	ETV4		
	ETV5		
	ETV6		

Per quanto riguarda il corso d'acqua BT01, esso è denominato sulla cartografia catastale in dotazione al Comune di Bernate Ticino come Fosso Lungo Ramo per poi assumere, in prossimità del confine con Boffalora Ticino, la denominazione Fosso Gavetto. Si sottolinea inoltre che nel comune di Cuggiono il medesimo corso d'acqua viene denominato anche Roggia del Molino.

Si ritiene necessario sottolineare che il corso d'acqua senza nome siglato BT08 e quindi di competenza comunale, nasce da un fontanile (denominato Lancone) e si immette nel Rio Caomerlo, cioè in una derivazione del Naviglio Grande; dal medesimo fontanile si dirama anche un altro canale oggetto di concessione attiva; tale situazione in se contraddittoria, è in attesa di essere regolarizzata attraverso la richiesta di rilascio della concessione preferenziale di derivazione ad uso irriguo da inoltrare alla Provincia di Milano da parte degli utilizzatori delle acque del corso d'acqua siglato BT08.

3. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Una volta individuato il reticolo idrico con le relative competenze, è possibile individuare le rispettive fasce di rispetto.

In particolare:

- per il reticolo idrico principale (F. Ticino e Naviglio Grande) sono previste fasce di rispetto di 10 m ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904; per le zone ricadenti all'interno del perimetro abitato, tale fascia, che riguarda solamente il Naviglio Grande in quanto il F. Ticino è esterno a tale perimetrazione, è ridotta a 4 m a partire dall'esterno del muro d'argine per la sponda sinistra del Naviglio Grande e a partire dal piede esterno del rilevato dell'alzaia circa la sponda destra del Naviglio Grande; inoltre il F. Ticino è soggetto alle fasce A e B individuate dal PAI;
- i canali appartenenti al reticolo idrico gestito dal Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi sono definibili, secondo la delibera n. 125 del 31/05/2007, come Canali Diramatori e pertanto soggetti alle fasce di rispetto di cui all'art. 133 del R.D. n. 368/1904, modificate dalla norma di cui all'art. 14 comma 7 delle N.T.A. del PAI; in sostanza viene individuata una fascia di rispetto di 4 m ai sensi del Regio Decreto, estesa a 5 m sulla base delle N.T.A. del PAI;
- per i corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di competenza comunale sono vigenti le disposizioni di cui all'art. 96 del R.D. n. 523/1904;
- non è prevista alcuna fascia di rispetto per i tratti di canale che esplicitamente sono oggetto di concessione o di riconoscimento del titolo (così come verificabile nei relativi decreti dirigenziali di rilascio della concessione stessa da parte degli organi preposti) e i canali a valle della presa a partire dalla quale si sviluppa la rete irrigua oggetto della concessione

preferenziale, di cui all'art. 4 del R.D. n. 1775;

- non è prevista alcuna fascia di rispetto per i canali derivati dal Naviglio Grande, così come per i cavi adacquatori.

Per quanto riguarda il Naviglio Grande e i Canali Diramatori appartenenti al Consorzio di Bonifica Est Ticino – Villorresi, è opportuno rilevare che si tratta di canali regolati da opere di presa in grado di far defluire le piene del F. Ticino senza provocare aumenti di portata dei canali tali da non risultare smaltibili dagli stessi; in effetti durante le piene del F. Ticino (ad esempio quella dell'ottobre 2000 che ha dato luogo alla portata più elevata del XX secolo) non si sono verificati nel territorio di Bernate Ticino fenomeni di piena del Naviglio Grande o dei Canali Diramatori.

Lungo il Naviglio Grande non sono presenti punti di particolare criticità idraulica; circa i Canali Diramatori, le opere presenti in corrispondenza degli attraversamenti stradali appaiono da una verifica speditiva sufficientemente dimensionate per consentire il transito delle portate di esercizio.

La riduzione della fascia di rispetto da 10 m a 4 m all'interno del perimetro abitato è riferita al tratto del Naviglio Grande e agli specchi lacustri presenti all'interno del perimetro abitato; si precisa che anche per i modesti bacini lacustri non sussistono condizioni di criticità idraulica (si tratta di affioramenti della falda freatica assolutamente privi di dinamica dovuti a scavi in ambiti di cava) e che lo studio geologico a corredo del P.G.T. in corso di realizzazione, ha individuato e opportunamente classificato le aree limitrofe agli specchi lacustri che possono essere soggette a dinamica connessa a potenziale instabilità dei fronti di scavo di natura gravitativa.

Di seguito vengono riportati gli articoli delle Norme per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale.

NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

Art. 1 - Normativa di riferimento

Le presenti "Norme per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" fanno riferimento ai seguenti atti e leggi a carattere regionale e statale:

- Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" (in particolare art. 12, 59, 96, 97, 98);
- Regio Decreto n. 368 dell'8 maggio 1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900 n. 195 e della L. 7 luglio 1902 n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" (in particolare art. 132, 133, 134, 135, 138);
- Regio Decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici";
- Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238);
- le disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 152 dell'11 maggio 1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. n. 258 del 18 agosto 2000;
- le disposizioni riportate nel D. lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo unico sull'ambiente";
- D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002 "Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";
- D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 "Modifica alla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868: Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica";
- D.G.R. n. 7/20552 del 11 febbraio 2005 "Approvazione del reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 10, comma 5 della L.R. 7/2003";
- le disposizioni di cui al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il Bacino Idrografico di rilievo nazionale del fiume Po" (PAI) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, pubblicato su G.U. n.183 del 08/08/2001;

- le disposizioni di cui al P.T.C.P. (*Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale*) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 14/10/2003;
- le disposizioni di cui ai Regolamenti regionali n. 3 e 4 del 24 marzo 2006.

Art. 2 – Fasce fluviali individuate dal PAI

Nelle porzioni di territorio ricadenti nelle Fasce A e B, individuate dall'elaborato "Modifiche ed integrazioni al Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Tavole di delimitazione delle fasce fluviali – Foglio 117 Sez. III" allegato al PAI, sono vigenti le disposizioni di cui alle N.T.A. del PAI, con particolare riferimento a quanto riportato negli Art. 29, 30, 36, 37, 38, 38bis, 39, 40 e 41.

Art. 3 – Fasce di rispetto individuate lungo i canali diramatori di competenza del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

I canali appartenenti al reticolo idrico gestito dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi sono soggetti alle fasce di rispetto di cui all'art. 133 del R.D. 368/1904, modificate dalla norma di cui all'art. 14 comma 7 delle N.T.A. del PAI; viene pertanto individuata una fascia di rispetto di 4 m ai sensi del Regio Decreto, estesa a 5 m sulla base delle N.T.A. del PAI entro la quale sono vietate nuove edificazioni.

Art. 4 – Fasce di rispetto individuate ai sensi del R.D. n. 523/04

Per i corsi d'acqua di competenza comunale, nonché per il F. Ticino e per il Naviglio Grande (all'esterno del perimetro abitato) vengono individuate fasce di rispetto ai sensi del R.D. n. 523/1904 entro le quali valgono sempre le norme del R.D. n. 523/1904 stesso.

In particolare

- a) sono vietate nuove edificazioni a distanza inferiore a 10 m a partire dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa, e le piantagioni di alberi e siepi e il movimento terra a distanza inferiore a 4 m; sull'edificato, sulle opere idrauliche e sulle opere inerenti la viabilità e le reti di servizi pubblici o di pubblica utilità esistenti sono consentiti i seguenti interventi edilizi:
 - MO: manutenzione ordinaria (definita da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto a);
 - MS: manutenzione straordinaria (definita da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto b);
 - RC: restauro e risanamento conservativo (definito da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto c).
- b) la fascia di rispetto del Naviglio Grande e degli specchi lacustri nelle porzioni ricadenti

all'interno del perimetro abitato viene ridotta da 10 m a 4 m; sono pertanto vietate nuove edificazioni a distanza minore di 4 m a partire dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa; gli interventi edilizi consentiti sull'edificato esistente sono riportati all'art. 6.

Art. 5 –Interventi edilizi consentiti sull'esistente ricadente nella fasce di rispetto individuate lungo i canali diramatori di competenza del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Per le fasce di rispetto individuate sui canali di pertinenza del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi valgono sempre le norme di cui al R.D. n. 368/1904.

Per quanto riguarda gli edifici, le opere costituenti pertinenze degli edifici stessi, le opere idrauliche, le opere concernenti la viabilità e attinenti le reti per la produzione e il trasporto d'energia e le reti di telecomunicazioni nonché le attrezzature e gli impianti per l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità esistenti e ricadenti all'interno delle suddette fasce di rispetto, vengono consentiti i seguenti interventi edilizi che non dovranno rappresentare ostacolo al regolare deflusso delle acque canalizzate, evitando restringimenti della sezione d'alveo e garantendo sempre l'efficienza idraulica e le capacità di deflusso:

MO: manutenzione ordinaria (definita da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto a);

MS: manutenzione straordinaria (definita da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto b);

RC: restauro e risanamento conservativo (definito da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto c);

RE: ristrutturazione edilizia (definito da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto d).

Nuove opere pertinenziali a servizio degli edifici esistenti vengono consentite alle condizioni espresse in precedenza solo se non altrimenti localizzabili.

Art. 6 –Interventi edilizi consentiti sull'esistente ricadente nella fascia di rispetto ridotta a 4 m individuata all'interno del perimetro abitato lungo il Naviglio Grande e gli specchi lacustri

Sugli edifici, sulle opere costituenti pertinenze degli edifici stessi (cioè opere e impianti tecnici funzionalmente connesse e di servizio esclusivo all'edificio esistente), sulle opere concernenti la viabilità, sulle opere attinenti le reti per la produzione e il trasporto d'energia, le reti di telecomunicazione nonché su attrezzature e impianti per l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità esistenti, compresi nella fascia di rispetto ai sensi del R.D. n. 523/1904 ridotta a 4 m lungo il Naviglio Grande e gli specchi lacustri, vengono ritenuti ammissibili i seguenti interventi edilizi:

MO: manutenzione ordinaria (definita da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto a);

MS: manutenzione straordinaria (definita da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto b);

RC: restauro e risanamento conservativo (definito da L.R. 12/05 art. 27 comma 1 punto c).

Nuove opere pertinenziali a servizio degli edifici esistenti vengono consentite solo se non altrimenti localizzabili e se non si configurano come ostacolo al regolare deflusso delle acque e all'accessibilità di alvei e fasce spondali.

Per quanto riguarda gli edifici e le strutture esistenti, andrà rivolta particolare attenzione alle necessarie verifiche di stabilità delle strutture murarie e fondazionali in fregio ai corsi d'acqua come meglio specificato nelle N.T.A. dello strumento urbanistico.

Art. 7 – Opere ed interventi consentiti all'interno delle fasce di rispetto individuate lungo i canali diramatori di competenza del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Per tali corpi idrici, le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi. Le attività ammesse, vietate e/o da concedere sui canali ed entro le fasce di rispetto, sono regolate dal R.D. n. 368 del 1904 (art. 133: attività vietate; art. 134 e 135: attività consentite previa autorizzazione); le competenze del Consorzio Est Ticino Villoresi in materia di bonifica ed irrigazione sono stabilite dalla L.R. n. 7/2003.

Art. 8 – Opere ed interventi consentiti all'interno della fascia di rispetto di 10 m individuata ai sensi del R.D. n. 523/04

Sono sempre validi i disposti di cui agli Art. 96, 97 e 98 del R.D. 523 del 25 luglio 1904 riportati integralmente nell'Allegato 1 al presente elaborato.

Le opere e gli interventi consentiti su alvei e fasce spondali dei corsi d'acqua devono essere realizzati garantendo sempre l'efficienza idraulica e le capacità di deflusso del corso d'acqua, evitando restringimenti della sezione d'alveo; inoltre opere ed interventi dovranno sempre essere realizzati in modo da rispettare la diversità ambientale, da ridurre al minimo la rottura di stabilità degli ecosistemi locali e le sue ripercussioni sui tratti situati più a valle, tendendo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali e a migliorare la funzionalità ecologica dell'ambito fluviale.

In particolare sono consentite:

- a) *Opere di regimazione e di difesa*: esse andranno realizzate in modo tale da non provocare restringimenti della sezione di deflusso o da indurre fenomeni erosivi spondali o al fondo nelle porzioni d'alveo e di fasce spondali a monte o a valle del tratto oggetto di intervento; la

realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza sarà consentita solo all'interno del perimetro del centro abitato e comunque dove non siano possibili soluzioni alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.

- b) *Opere di derivazione delle acque*: l'istanza per la concessione di derivazione andrà presentata alla Provincia di Milano, ente autorizzato al rilascio della concessione.
- c) *Opere di attraversamento*: tali manufatti non dovranno mai:
 - restringere la sezione di deflusso a causa di spalle, pile e rilevati di accesso;
 - avere l'intradosso a quote inferiori a quella del p.c.;
 - causare la riduzione della pendenza longitudinale dell'alveo mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non sono ammesse comunque opere longitudinali e trasversali che riducano la sezione di deflusso in alveo: in caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione, le stesse potranno essere interrate prevedendo le necessarie opere di difesa e protezione da eventuali fenomeni erosivi a fondo alveo. Tutti gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", (Deliberazione Autorità di Bacino n. 2/99). Nel caso di attraversamenti con luce inferiore a 6 m, viene consentito un franco di piena minore di 1 m.

- d) *Interventi di manutenzione*: sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua finalizzate al mantenimento delle sezioni di deflusso (disalveo, pulizia, taglio e rimozione di vegetazione infestante, pulizia dei tratti tombinati nonché l'eliminazione dei tratti coperti dei corsi) e della funzionalità delle opere presenti nonché alla conservazione e alla salvaguardia degli ecosistemi e degli habitat caratteristici.
- e) *Opere e strutture tecniche legate all'utilizzo dei corsi d'acqua, alla navigazione e all'attività sportiva e ricreativa*.
- f) *Interventi di rinaturazione*: ampliamento e ripristino delle zone a vegetazione spontanea autoctona.
- g) *Interventi di viabilità e di sistemazione a verde*: viene consentita la realizzazione di percorsi ciclopeditoni attrezzati e di percorsi didattici attrezzati purchè non si configurino come ostacolo al regolare deflusso delle acque e all'accessibilità di alvei e fasce spondali.

A distanze superiori ai 4 m dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua vengono consentite le opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti le reti per la produzione e il trasporto d'energia, le reti di telecomunicazione nonché le attrezzature e gli impianti per l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità, a condizione che venga sempre

garantita l'efficienza idraulica e le capacità di deflusso del corso d'acqua.

Art. 9 – Opere ed interventi consentiti all'interno della fascia di rispetto ridotta a 4 m individuata all'interno del perimetro abitato lungo il Naviglio Grande e gli specchi lacustri

Sono consentite le opere e gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e), f) e g) del precedente art. 8. A condizione che vengano sempre garantite l'efficienza idraulica e le capacità di deflusso del corso d'acqua, evitando restringimenti della sezione d'alveo, sono ammessi anche:

- a) interventi ed opere di arredo urbano realizzati in modo tale da non creare ostacolo all'accesso all'alveo e alle fasce spondali per le operazioni di manutenzione e di pulizia;
- b) parcheggi a raso;
- c) opere pubbliche non altrimenti localizzabili attinenti le reti per la produzione e il trasporto d'energia, le reti di telecomunicazione nonché le attrezzature e gli impianti per l'erogazione di servizi pubblici o di pubblica utilità.

Art. 10 - Scarichi nei corsi d'acqua di competenza comunale

L'Amministrazione Comunale ha tra i compiti di polizia idraulica anche il rilascio dell'autorizzazione sugli scarichi nei corsi d'acqua superficiali circa l'aspetto delle portate e dei volumi delle acque recapitate nei corsi d'acqua. Tale materia è normata dall'art. 12 delle N.T.A. del PAI, che prevede l'emanazione di una direttiva da parte dell'Autorità di Bacino del F. Po'. Nelle more dell'emanazione della direttiva da parte dell'Autorità di Bacino del F. Po', si dovranno rispettare le disposizioni del Piano di Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.) riguardanti i parametri di ammissibilità di portate addotte a corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica. In particolare, secondo quanto espresso nell'Appendice G delle NTA del P.T.U.A., i limiti di accettabilità di portata sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, di acque meteoriche da avviare alla depurazione, di reti fognarie e di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, valgono le disposizioni di cui ai Regolamenti regionali n. 3 e 4 del 24 marzo 2006.

In generale vale il principio che la portata delle acque raccolte e indirizzate verso un corso d'acqua superficiale ricettore, deve necessariamente essere ridotta attraverso sistemi di dispersione (pozzi perdenti, subirrigazioni) o di laminazione (vasche e serbatoi di raccolta) Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per lo scarico in acque superficiali da parte del Comune, il richiedente dovrà allegare al progetto una relazione idraulica che dovrà contenere:

- la valutazione delle portate di massima piena del corso d'acqua ricettore con un tempo di ritorno non inferiore a 100 anni;
- l'ammontare delle portate degli scarichi nel corso d'acqua ricettore già presenti al momento della richiesta, a monte e a valle della prevista localizzazione dello scarico;
- la portata dello scarico in progetto calcolata in condizioni di piogge con tempo di ritorno non inferiore a 100 anni;
- verifiche idrauliche in moto permanente in condizioni precedenti e successive la messa in opera dello scarico, su sezioni immediatamente a monte e a valle dello scarico in progetto e lungo eventuali sezioni maggiormente critiche per il deflusso idrico, già presenti a valle; le verifiche dovranno essere realizzate adottando come portate quelle risultanti dalla somma delle portate naturali del corso d'acqua ricettore con le portate degli eventuali scarichi esistenti a monte delle sezioni verificate e con la portata proveniente dallo scarico in progetto.

Il manufatto di recapito dovrà comunque essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso del corso d'acqua e prevedendo accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi al fondo o lungo le sponde del corso d'acqua.

Art. 11 - Copertura dei corsi d'acqua di competenza comunale

È vietata la copertura di corsi d'acqua di qualsiasi tipo e portata (art. 41 D. Lgs. 152/99), fatto salvo i casi previsti dal medesimo art. 41 D. Lgs. 152/99. Non è possibile ordinare la rimozione di opere di tombinatura regolarmente autorizzate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/99. Le opere di tombinatura non autorizzate dovranno invece essere rimosse a carico dei proprietari o dei concessionari con ricostituzione dell'alveo con sezione a cielo aperto.

Art. 12 - Documentazione progettuale allegata alla richiesta di autorizzazione

Dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Comunale per i seguenti interventi:

- nuove opere di difesa e di regimazione idraulica;
- attraversamenti;

- scarichi in acque superficiali;
- coperture dei corsi d'acqua solo per i casi previsti dall'art. 41 D. Lgs. 152/99;
- manutenzione straordinaria delle opere esistenti con modifiche sostanziali delle stesse anche per adeguamento funzionale;
- in tutti i casi di concessione di occupazione di area demaniale.

Alla domanda di autorizzazione andrà allegata la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica di progetto che in caso di occupazione di area demaniale dovrà indicare le superfici occupate;
- b) corografia ed estratto mappa;
- c) rilievo topografico dello stato di fatto;
- d) planimetria e sezioni trasversali dello stato di fatto e di progetto;
- e) profilo longitudinale dell'alveo esteso per un tratto adeguato a monte e a valle dell'intervento;
- f) particolari costruttivi delle opere da realizzare;
- g) relazione idraulica e idrogeologica.

Circa l'autorizzazione per gli scarichi in corsi d'acqua superficiali, la relazione idraulica dovrà contenere le specifiche già illustrate nell'art. 10 delle presenti norme.

Art. 13 - Autorizzazioni per interventi ricadenti su più Comuni

Nell'eventualità in cui l'intervento vada ad interessare aree ricadenti nel territorio di più Comuni, l'Amministrazione Comunale a cui è stata presentata la domanda indirà apposita Conferenza dei Servizi tra i Comuni interessati. La destinazione dei canoni relativi all'intervento in via di autorizzazione verrà stabilita nell'ambito della Conferenza dei Servizi.

Art. 14 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino sarà disposta con Ordinanza Sindacale, ai sensi della legge 47/85, art. 14.

Art. 15 - Autorizzazione paesistica

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione

Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio, o, se l’opera rientra tra quelle in sub-delega, dagli Enti competenti individuati dal d.lgs. n. 42/2004, dall’art. 80 della l.r. n. 12/05 e dalle successive modificazioni che si rendano opportune in relazione ai disposti della d.g.r. 2121/2006.

Art. 16 - Procedure per Concessioni nel caso di interventi ricadenti in aree demaniali

L’Amministrazione Comunale, in caso di necessità di modifica o di definizione dei limiti delle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio), le nuove perimetrazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate all’Agenzia del Demanio; l’Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 152/2006, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Art. 17 – Canoni di polizia idraulica

I canoni regionali di polizia idraulica sono individuati nell’allegato C della D.G.R. n 7/13950 del 1 agosto 2003.

Art. 18 - Procedure per l’approvazione del regolamento di polizia idraulica

Le presenti "Norme per l'esercizio dell'attività di polizia idraulica di competenza comunale" e gli elaborati cartografici "Carta dell'individuazione del reticolo idrico" e "Carta di individuazione delle fasce di rispetto", dovranno essere sottoposti al fine di ottenere parere preventivo e vincolante all’U.O. Opere Pubbliche della Regione Lombardia. Una volta ottenuto parere positivo, l’Amministrazione Comunale dovrà predisporre un’apposita variante allo strumento urbanistico, le cui procedure di approvazione sono normate dalla L.R. n. 12/05.

ALLEGATO 1 – Estratti dal R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e dal R.D. n. 368 dell'8 maggio 1904 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900 n. 195 e della L. 7 luglio 1902 n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi"

R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 Art. 96-97-98

Art. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti.

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) (27).

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione (28).

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c) (27);

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti (28);

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti

Note:

(27) Lettere abrogate dall'art. 234, n. 19 T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.

(28) L'art. 234, n. 19, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 ha abrogato, tra l'altro, la lettera k) dell'art. 97 e la lettera s) dell'art. 98, nella parte compresa nell'art. 217 del citato R.D. 11 dicembre 1933, n. 1779.

Gli artt. 97, 98 e 99 sono stati modificati, per quanto riguarda la competenza, dai due articoli che di seguito si riportano del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688:

«1. Le attribuzioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti dagli artt. 97, 98 e 99 del T.U. di legge sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e dall'art. 46 del T.U. di legge sulla navigazione e sulla fluitazione 11 luglio 1913, n. 959, escluse quelle riguardanti derivazioni di acque pubbliche, sono deferite agli ingegneri capi degli uffici del genio civile.

Agli stessi ingegneri capi sono demandate, per quanto concerne la polizia idraulica, le attribuzioni già affidate ai prefetti dall'art. 378 della L. organica 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.

Avverso il provvedimento dell'ingegnere capo del genio civile è ammesso ricorso in via gerarchica al Ministero dei lavori pubblici.

«2. Resta ferma la competenza del Ministero dei lavori pubblici, qualora le opere, delle quali si chiede l'autorizzazione, possano turbare il buon regime idraulico e l'esercizio della navigazione o anche modificchino la forma, le dimensioni e la consistenza delle arginature di seconda categoria».

In precedenza l'art. 97 era già stato modificato dall'art. 40, L. 2 gennaio 1910, n. 9, che, in materia di corsi d'acqua navigabili, aveva demandato al Ministero dei Lavori Pubblici le facoltà attribuite da questo articolo al prefetto.

R.D. n. 368 dell'8 maggio 1904 Art. 132-133-134

Art. 132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.]In caso di contestazione circa la linea o le lince alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Art. 133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda. Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

Art. 134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta. È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

ALLEGATO 2 – Estratti dalle “Norme di attuazione” del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Art. 12. Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali

1. L’Autorità di bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico.
2. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.
3. La direttiva di cui al comma 1 potrà individuare i comuni per i quali gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi devono contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, l’individuazione dei punti di scarico nei corpi idrici ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti definiti dalla stessa direttiva.
4. I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilità degli scarichi delle nuove aree urbanizzate con i propri ricettori, proponendo gli interventi e le azioni necessari agli adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.

Art. 14. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica

1. Il Piano ha l’obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale e paesaggistica del territorio; in particolare di mantenere:
 - in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e in golena;
 - in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;
 - in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.e inoltre di garantire:
 - la funzionalità degli ecosistemi;
 - la tutela della continuità ecologica;
 - la conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone.
2. Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all’art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”. Gli interventi devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica.
3. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l’asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla “Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e allegata alle presenti Norme.
4. Gli interventi di manutenzione dei versanti e delle opere di consolidamento o protezione dai fenomeni di dissesto devono tendere al mantenimento di condizioni di stabilità, alla protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilità, al trattenimento idrico ai fini della riduzione del deflusso superficiale e dell’aumento dei tempi di corrivazione. In particolare privilegiano il ripristino di boschi, la ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i reimpianti, il cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono inoltre effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni e le caratteristiche naturali degli ecosistemi e quelle paesisticoambientali proprie dell’ambito di intervento.

5. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità di bacino, un catasto delle opere di difesa idraulica, di consolidamento dei versanti e delle opere per la navigazione e/o con funzioni miste ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto e i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle Amministrazioni competenti all'Autorità di bacino. 6. L'Autorità di bacino aggiorna la "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998, come Allegato 3 al "Programma di rilancio degli interventi di manutenzione". 7. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all'art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
 - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
 - c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
 - d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
 - e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
 - f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.
3. Sono per contro consentiti:
 - a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
 - b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
 - d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
 - e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
 - h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
 - l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
 - m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.
4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
 - a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
 - b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
 - c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:
 - a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

- c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 36. Interventi di rinaturazione

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.
2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali) allegata alla presenti Norme.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.
5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.
6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.
7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie,

nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.

2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.
3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.
2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.
2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per

gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
 - a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
 - b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.
2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.
4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:
 - a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
 - c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
 - d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.
5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.
6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

- a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;
 - b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;
 - c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalistico-ambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.
7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
 8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.
 9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi

delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.